

REGIONE ABRUZZO

Legge regionale n.77 del 19 dicembre 2001

L.R.11/2001 - Legge finanziaria - Secondo provvedimento di attuazione

(B.U.R. n.28 del 24 dicembre 2001)

CAPO I

Disposizioni in materia di comunità giovanili e istituzione della consulta regionale dei giovani

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in attuazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione e delle finalità istituzionali, promuove, favorisce e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.
2. Le comunità giovanili sono aperte a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino a ventinove anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa etica e sociale.
3. La comunità giovanile è l'insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguono le finalità di cui al comma 1 attraverso:
 - a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
 - b) l'educazione all'impegno sociale, civile e alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
 - c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.
4. Possono accedere ai benefici le Associazioni giovanili nei cui Statuti siano previste le finalità richiamate nei precedenti commi e che siano iscritte all'Albo regionale delle Associazioni giovanili di cui al successivo art. 1ter.

Art. 1 Bis

Finalità ed obiettivi della Consulta regionale dei Giovani

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita amministrativa regionale, istituisce la Consulta regionale dei Giovani, che esprime pareri ed elabora proposte in tema di politiche giovanili, per perseguire le seguenti finalità:
 - a) promuovere iniziative volte ad allargare gli spazi di aggregazione e di espressione giovanile;
 - b) formulare pareri e proposte sugli interventi programmatici e i progetti legislativi regionali che riguardano le nuove generazioni;
 - c) monitorare l'effettività e la funzionalità degli interventi a favore delle nuove generazioni;
 - d) promuovere la costituzione di Forum comunali e provinciali dei giovani;
 - e) creare uno spazio di coordinamento tra le differenti realtà giovanili.

Art. 1 Ter

Istituzione dell'albo delle Associazioni Giovanili

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale l'Albo regionale delle Associazioni Giovanili.
2. I requisiti per essere iscritti a tale Albo sono:
 - a) avere una struttura organizzata in almeno due province e aderenti provenienti da almeno tre province della regione;

b) essere regolate, nella vita interna, da uno Statuto che fissi il limite di età per aderire all'Associazione a ventinove anni.

Art. 1 Quater

Composizione della Consulta regionale dei giovani

1. La Consulta è composta da:

- a) cinque rappresentanti delle organizzazioni politiche giovanili affiliate ai partiti rappresentati in Consiglio regionali, eletti dal Consiglio regionale;
- b) quattro Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti;
- c) nove eletti dal Consiglio regionale tra i designati delle Associazioni di cui all'Albo delle Associazioni Giovanili;
- d) rappresentanti degli studenti ai Consigli di Amministrazione delle Aziende universitarie per il diritto allo studio istituiti nella Regione Abruzzo.

2. I membri della Consulta non possono superare il ventinovesimo anno di età.

Art. 1 Quinquies

Durata della composizione della Consulta

1. La Consulta rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale e viene rinnovata entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio regionale.

Art. 1 Sexies

Gli Organi della Consulta

1. Gli Organi della Consulta sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il vice Presidente.

Art. 1 Secties

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soggetti specificatamente individuati all'art. 3.

2. L'Assemblea rappresenta il massimo Organo decisionale della Consulta;

3. I compiti dell'Assemblea sono quelli di discutere e approvare i provvedimenti atti a rispondere alla finalità della Consulta, di cui all'art. 1, presentati dal Presidente e dal vice Presidente, secondo l'art. 7;

4. Essa ha il compito di eleggere il Presidente della Consulta e il vice Presidente. Risulta eletto Presidente chi consegue il maggior numero dei voti e vice Presidente il primo non eletto;

5. L'Assemblea può, con maggioranza qualificata, proporre modifiche della presente legge al Consiglio regionale;

6. L'Assemblea si dota di un Regolamento interno per disciplinare i tempi di discussione, i modi di riunione e tutto quanto non espresso dal presente Regolamento, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 1 Optes

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea ogni tre mesi e ne presiede i lavori.

3. Il Presidente può convocare l'Assemblea della Consulta in via straordinaria, per motivi di necessità ed urgenza, di concerto con il vice Presidente.

Art. 1 Novies

Il vice Presidente

1. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea;

2. In caso di dimissioni anticipate del Presidente, il vice Presidente assume tutte le funzioni del Presidente e indice nuove elezioni, entro quindici giorni dalla data delle dimissioni o della sua decadenza a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia, da parte dell'Assemblea.

Art. 2

Benefici concedibili

1. I benefici consistono:

a) contributi per il finanziamento:

1) di iniziative concernenti direttamente il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo;
2) di interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1;

b) nella concessione dell'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale, vincolato all'autorecupero, da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo.

2. I benefici di cui sopra, cumulabili tra loro, non possono essere cumulati con altri benefici ricevuti, ad analogo titolo, da parte della Regione.

3. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, presentano domanda entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato competente in materia di Politiche giovanili, corredata da apposito progetto in cui siano evidenziate le finalità di cui all'art. 1, comma 1.

4. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di Politiche giovanili, stabilisce, con apposita deliberazione da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 1, comma 4.

5. I soggetti di cui all'art. 1, comma 4, destinatari di contributi regionali, possono stipulare convenzioni anche con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 3

Contenuto della domanda e documentazione

1. La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo dello statuto, esclusivamente per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lett. a);

b) copia del bilancio e relazione consuntiva dell'organo di amministrazione o del rappresentante legale per l'ultimo esercizio finanziario, esclusivamente per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, lett. a) e b), qualora operino da almeno u-n anno dalla data di presentazione della domanda;

c) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili esclusivamente per i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 lett. b) redatto per atto pubblico, il quale deve prevedere, tra l'altro;

1) l'assenza di fini di lucro;

2) il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3;

3) l'elettività delle cariche comunitarie e gratuite delle stesse;

4) l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;

5) le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità giovanile;

6) le modalità di scioglimento della comunità giovanile;

7) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;

8) l'individuazione del rappresentante legale;

d) relazione illustrativa sull'attività eventualmente già svolta per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 comma 3;

e) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l'indicazione dei mezzi ritenuti necessari e il preventivo delle relative spese, nel caso di richiesta di benefici di cui all'art. 2;

f) relazione sull'utilizzazione dell'immobile che si chiede in uso e dichiarazione di impegno a recuperare l'immobile stesso nel caso di richiesta di benefici di cui all'art.2, comma 2, lett. b);

g) dichiarazione di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo.

2. Qualora i progetti di cui all'art. 3 abbiano carattere pluriennale, con durata massima triennale, devono essere descritte, per ciascun anno, le diverse fasi di realizzazione con l'indicazione delle relative spese. In caso di irregolarità o errori formali della domanda o della relativa documentazione, è ammessa la regolarizzazione o la rettifica. La Regione si riserva di richiedere

altra documentazione oltre a quella indicata, qualora lo ritenga utile ai fini dell'esame della domanda.

Art. 4

Termini e modalità di invio della domanda

1. Per accedere ai benefici per l'esercizio finanziario 2001 i soggetti interessati devono inoltrare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di inammissibilità, apposita domanda, con la documentazione di cui all'art. 3, indirizzata alla Regione Abruzzo - Assessorato alle politiche giovanili - Viale Giovanni Bovio, 425 - 65124 Pescara, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in tale caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante.

Art. 5

Esame delle domande

1. L'esame delle domande è effettuato da un'apposita commissione composta da nove membri di cui cinque nominati dal Consiglio regionale e quattro nominati dall'Assemblea della Consulta regionale dei Giovani.

2. La Commissione effettua l'istruttoria delle domande procedendo:

- alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;
- all'adozione dell'elenco delle domande ritenute inammissibili, con specificazione dei motivi di esclusione;
- all'adozione dell'elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

3. L'elenco delle domande ammesse è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 6

Criteri per la concessione dei benefici

1. Ai fini della concessione dei benefici la Commissione adotta un apposito elenco delle domanderitenute ammissibili tenendo conto dei seguenti criteri:

- qualità del progetto presentato e sua idoneità alla realizzazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo;
- carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative nell'ambito territoriale di riferimento;
- esperienza maturata nell'ambito di attività prevista dal progetto.

Art. 7

Concessione dei benefici

1. I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dal Direttore dell'Area Qualità della vita, Beni e attività culturali, Politiche sociali, secondo l'ordine di scorrimento dell'elenco di cui all'art. 6 della presente legge.

2. La concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) avviene nei limiti dello stanziamento di bilancio. Qualora tale stanziamento non sia sufficiente in relazione alle domande ritenute ammissibili, la ripartizione dei contributi è effettuata nel limite dell'80% delle spese preventivate con scorrimento dell'elenco fino all'esaurimento delle somme stanziare. Il suddetto limite per i progetti pluriennali, è riferito alle spese preventivate per ciascuna fase di realizzazione.

3. L'erogazione del contributo è effettuata mediante l'anticipo nella misura del 60% della somma complessiva, all'atto del provvedimento di concessione e con la liquidazione del restante 40%, a seguito della presentazione da parte del beneficiario del contributo, entro 120 giorni dalla realizzazione del progetto, di apposito rendiconto delle spese sostenute corredata della relativa documentazione costituita da titoli in regola con il regime fiscale. I titoli di spesa devono obbligatoriamente essere intestati al rappresentante legale.

4. La misura del contributo concesso può essere ridotta in sede di liquidazione qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata, ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare il rendiconto presentato.

5. E' disposta la revoca dei contributi qualora:

- a) siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- b) venga realizzata un'iniziativa diversa da quella prevista dal progetto ammesso al contributo;
- c) l'immobile sia occupato abusivamente o senza regolare contratto;

d) la revoca del contributo comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n.639.

6. L'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale è concesso previa verifica della disponibilità a fini di autorecupero e della destinazione urbanistica dell'immobile stesso da parte della struttura competente in materia di demanio e patrimonio regionale ed è disciplinato da apposito contratto stipulato tra la Regione ed il soggetto beneficiario contenente, tra l'altro, l'indicazione della durata del contratto stesso e della destinazione dell'immobile nonché l'assunzione dell'impegno relativo all'autorecupero con l'individuazione degli specifici interventi da realizzare e la previsione della decadenza automatica in caso di mancata realizzazione.

7. La durata del contratto, nel caso dell'autorecupero, deve essere congrua in relazione alle spese ed agli oneri dell'intervento che il soggetto beneficiario deve sostenere.

CAPO II

Istituzione di stages formativi presso la Regione Abruzzo

Art. 8

1. La Regione Abruzzo istituisce negli anni 2001/2002 n. 43 borse di studio da destinare a giovani laureati abruzzesi di età non superiore a anni trentacinque.

Art. 9

1. Le borse di studio, dell'ammontare annuo di £. 20.000.000 ciascuna, sono corrisposte per la partecipazione a stages formativi realizzati dai Gruppi del Consiglio regionale.

2. Gli stagisti collaboreranno con i Gruppi e potranno accedere alle strutture regionali e presso gli Enti strumentali della Regione (ARSSA, ARPA, APTR, ecc).

Art. 10

1. Ai Presidenti dei Gruppi consiliari compete la direzione ed il controllo, nonché la designazione, in numero proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi, dei borsisti.

Art. 11

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge i Presidenti dei Gruppi comunicheranno le designazioni all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Nei successivi quindici giorni l'Ufficio di Presidenza delibera l'attribuzione delle borse di studio, determinando tempi e modalità dello svolgimento degli stages formativi.

Art. 12

1. All'art. 5 L.R. 9.5.2001, n° 18, comma 4, le parole "dei consiglieri segretari" sono sostituite dal n. "3", il cui comma 5 viene così sostituito: "in sede di prima applicazione i Presidenti di Commissione di cui all'art. 3 possono avvalersi del personale proveniente dal comparto informatico di cui all'art. 7 L.R. 11/2001.

Art. 12 Bis

1. La Regione Abruzzo nell'ambito delle sue finalità attive interventi utili alla difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della sua intera fascia costiera.

2. A tale scopo la Regione concorre al sostegno degli interventi che i comuni vorranno assicurare sul tratto di costa per i quali sono territorialmente competenti.

Art. 12 Ter

1. La Regione al fine di favorire gli interventi di cui al 2° comma dell'articolo precedente, riguardante:

a) strutture foranee;

- b) opere radenti di difesa degli abitati o delle strutture pubbliche;
- c) ripascimento degli arenili; concede contributi in conto capitale nella misura massima del 30% delle iniziative assunte dai Comuni per tali necessità.
2. La Giunta regionale dispone la ripartizione delle risorse disponibili in funzione delle richieste pervenute da parte dei Comuni, della valutazione sul degrado dei litorali interessati e della opportunità degli interventi proposti espressa dal competente Servizio Difesa e Tutela del Suolo.
3. Le istanze devono pervenire al succitato Servizio entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURA.
4. Alle istanze deve essere allegato il progetto definitivo.
5. Le relative autorizzazioni di carattere ambientale e di quella della Capitaneria di Porto verranno inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione di riscontro positivo da parte della Giunta.
6. I contributi previsti dal presente articolo vengono erogati in unica soluzione anticipata ai Comuni destinatari, i quali assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.
7. I lavori oggetto dei contributi di cui alla presente legge devono avere inizio entro quarantacinque giorni dalla concessione regionale del contributo; l'Ente concessionario deve provvedere entro il mese di dicembre 2002 al rendiconto finale della spesa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 11 settembre 1979, n. 43.
8. Il collaudo delle opere o la redazione del certificato di regolare esecuzione è regolata dalle vigenti normative nazionali e regionali, pertanto, se del caso, in ragione della complessa verificabilità relativa alla natura stessa delle opere, l'Ente concessionario deve richiedere con tempestività la nomina dei collaudatori.
9. In caso di inadempienza grave da parte dei Comuni concessionari la Giunta regionale può provvedere alla motivata revoca del finanziamento.

Art. 12 Quater

1. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti artt. 12 bis e 12 ter, valutato per il 2001 in lire 250.000.000 (duecentocinquanta milioni), si provvede mediante prelevamento della stessa somma dal fondo globale di cui al cap. 324000.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 è istituito il cap. 152357 denominato: Contributi ai Comuni rivieraschi per interventi di tutela e salvaguardia della fascia costiera, con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 250.000.000.
-

CAPO III

Disposizioni relative al parco scientifico e tecnologico

ARTICOLO 13

1. Fermo restando il disposto della L.R. 30/1993, la Regione promuove anche direttamente, attraverso il Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo, la ricerca applicata, lo sviluppo competitivo, l'innovazione e il trasferimento tecnologico volti al sistema produttivo e alla pubblica amministrazione.

ARTICOLO 13 Bis

Il comma 2, dell'art. 2, della L.R. 31/93, è così sostituito:

2. Lo Statuto garantisce la possibilità di partecipazioni al Consorzio da parte di altri Consorzi e Società che possono concorrere al pieno e più completo raggiungimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 14

1. L'art. 4 della L.R. 30/1993 è così sostituito: "1. La Regione è rappresentata nell'Assemblea del Consorzio dal:

- a) Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato a cui è attribuita la Presidenza del Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo, con funzioni di rappresentanza, indirizzo e controllo;
- b) da due rappresentanti del Consiglio regionale.

2. L'Amministrazione e la direzione scientifica del Consorzio è attribuita all'Amministratore Unico nominato dall'Assemblea del Consorzio

CAPO IV

Interventi a favore di enti ed istituzioni

Art. 15

1. All'elenco di cui all'art. 3 della L. R. 53/2001 viene aggiunta la seguente voce:
- PROVINCIA DI CHIETI - Consorzio Mario Negri Sud Acquisizione quote: £. 302.000.000
2. L'acquisizione delle quote avviene con le modalità previste dall'art. 7 L.R. 53/2001.

Art. 16

1. All'elenco di cui all'art. 2 L.R. 56/2001 vengono aggiunte le seguenti voci:
Comune di Castilenti - Interventi per viabilità.....£. 100.000.000 Comune di Valle Castellana - Interventi per viabilità£. 100.000.000

Art. 16 Bis

1. L'elenco di cui alla L.R. n°49 del 9 agosto 1999 e successive modifiche è integrato dall'allegato A.
 2. Gli enti di cui all'allegato A rimettono la relazione di cui all'art. 42 L.R. 11/2001 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
-

CAPO V

Norma finanziaria e dichiarazione di urgenza

Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 2001, in complessive £. 802.000.000, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti previsti nelle seguenti partite:
 - quanto al Capo I (£. 100.000.000) mediante utilizzo della partita n. 4 dell'elenco n. 3 del Cap. 323000;
 - quanto al Capo II (£. 200.000.000) mediante utilizzo della partita n. 5 dell'elenco n. 3 del Cap. 323000;
 - quanto al Capo IV - art. 20 (£. 302.000.000) mediante utilizzo della partita n. 20 dell'elenco n. 4 del Cap. 324000 e art. 22 (£. 200.000.000) mediante utilizzo della partita n. 13 dell'elenco n. 4 del Cap. 324000.
2. Al bilancio di previsione per l'esercizio in corso sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - Capitolo 323000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" in diminuzione.....£. 300.000.000
 - Capitolo 324000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale" in diminuzione.....£.502.000.000
 - Capitolo 71652 (Tit. 1, categoria 6, voce economica 2, aggr. economico 2, sez. 08, sett. 07) di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Contributi alle Comunità Giovanili" in aumento.....£. 100.000.000
 - Capitolo 51623 (Tit. 1, categoria 6, voce economica 1, aggr. economico 2, sez. 06, sett. 05) di nuova istituzione ed iscrizione, denominato "Finanziamenti per l'istituzione di stages formativi presso la Regione Abruzzo" in aumento.....£. 200.000.000
 - Capitolo 152368 denominato "Contributi ai Comuni per opere di interventi di interesse regionale per l'anno 2001" in aumento.....£. 302.000.000

- Capitolo 152300 denominato "Contributi ai piccoli Comuni per interventi infrastrutturali nell'anno 2001" in aumento.....£. 200.000.000

3. Agli oneri derivanti dall'art. 16 bis della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni sul bilancio in corso in termini di competenza e di cassa:

- capitolo 324000 "Fondo globale per spese di investimento" in diminuzione.....£. 1.000.000.000

- capitolo 61631 "Interventi finanziari per la realizzazione di progetti di rilevante interesse L.R. 49/99" in aumento.....£. 1.000.000.000

Art. 18

1. All'art. 11, 2° comma, della legge regionale 4.10.2001, n. 54 le parole "in base alla legge regionale 11/1981", sono sostituite con le parole "in base alla legge regionale n. 49/81".

Art. 19

1. In ogni caso agli Enti e/o alle Associazioni che non hanno presentato la relazione è concesso termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.